



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE  
*Città metropolitana di Venezia*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 34 del 29/05/2024

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.17 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – DISCIPLINA DEL CREDITO EDILIZIO E DEL CREDITO EDILIZIO DA RINATURALIZZAZIONE. PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N.11/2004 E SS.MM.II.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **20:15**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Luigia Maria Forlin.

Intervengono i Signori:

Nr.	Cognome e Nome	P.	A.	Nr.	Cognome e Nome	P.	A.
1	MARIAN CLAUDIO	X		8	BORIN BRUNA	X	
2	CONCETTI ROSANA	X		9	FANTUZ FEDERICO	X	
3	SPADOTTO LORENZO	X		10	PAVAN MORRIS	X	
4	BUFFOLO STEFANO MARIA	X		11	ORMELLESE ANTONIO	X	
5	NARDESE ALESSANDRO	X		12	VIGNOTTO ALBAMARIA	X	
6	ZANUTTO SEBASTIANO	X		13	CAMPUS CARLO	X	
7	BINCOLETTO STELLA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.17 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – DISCIPLINA DEL CREDITO EDILIZIO E DEL CREDITO EDILIZIO DA RINATURALIZZAZIONE. PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N.11/2004 E SS.MM.II.**

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 27/12/2023 ad oggetto "*Variante parziale n.17 al Piano degli Interventi – Disciplina del credito edilizio da rinaturalizzazione. Adozione ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.*", è stata adottata la 17^ Variante parziale al Piano degli Interventi (P.I.);
- nello specifico, rimandando alla lettura integrale degli elaborati allegati alla delibera di adozione sopra citata, la variante prevede, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 14/2019, l'individuazione dei manufatti incongrui, la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
  - localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;
  - costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
  - differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;

Dato atto che la variante intende:

- definire le condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- individuare le eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo;

Preso atto che:

- la variante, redatta dallo studio Terre s.r.l. su incarico affidato dall'Amministrazione Comunale, si compone dei seguenti elaborati (prot. n.18921/2023 del 27/11/2023):
  - R01 Relazione tecnica;
  - R02 Norme Tecniche Operative - testo comparativo;
  - R03 Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi - RECREDE;
  - R04 Asseverazione idraulica;
  - R05\_Scheda VFSA;
  - Allegato 1 - Foglio di Calcolo Credito Edilizio (formato xlsx).
- la variante è stata pubblicata dal 30.12.2023 al 29.01.2024 per trenta giorni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della L.R. 11/2014 e s.m.i. come da avviso prot. n.20883 del 29/12/2023, ed è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- nei successivi 30 giorni, dal 30.01.2024 al 29.02.2024 compresi, data di scadenza del periodo di deposito, ovvero sino ad oggi, non sono pervenute osservazioni;
- è stata espletata la Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (V.F.S.A.) che si è conclusa con il parere motivato dall'Autorità Regionale competente per la VAS n.57 del 11/04/2024, allegato al presente atto (**sub.A**), che ha dato atto che la Variante al P.I. n. 17 non comporta effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica VFSA n.62/2024 per la Valutazione di incidenza - conclusasi positivamente a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n.1400/2017, parere che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo parere VAS n.57/2024 (sub.A);

Dato atto inoltre che:

- la variante in oggetto, pur trattandosi di variante normativa non direttamente incidente con gli elementi oggetto di valutazione, è stata trasmessa all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio - U.O. Genio Civile di Venezia e al Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale" – inviando l'asseverazione del progettista - elaborato R04 – Asseverazione idraulica - che dichiara la variante non incidente negativamente con il regime idraulico non comportando trasformazioni territoriali negative. Visto l'oggetto della variante ed essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione, il parere si intende acquisito positivamente mediante silenzio assenso ai sensi dell'art.20 della L.241/90 e ss.mm.ii..

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da LUIGIA MARIA FORLIN e stampato il giorno 06/06/2024 da Filippo Ferrarese.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- in attuazione dei pareri espressi, nelle fasi di attuazione delle previsioni contemplate dalla Variante n.17, in sede di applicazione saranno prescritte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal R.A.P., recepite le indicazioni e/o prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere motivato V.A.S. n. 57 in data 11/04/2024;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della variante, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. 11/2004 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- la L.R.V. 11/04 "Norme per il governo del Territorio" e s.m.i. e gli atti di indirizzo approvati con D.G.R. n° 3178/04 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18/04/2000 n. 267, il quale attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- l'art. 78, commi 2 e 4, del citato decreto, che così testualmente recitano:  
"2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";  
"4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico";

Richiamato il verbale della Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 23/05/2024;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile di P.O. del Servizio Tecnico ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ed in assenza del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Udita la relazione del Sindaco che illustra l'argomento, cui segue discussione come da registrazione agli atti, nella quale interviene il consigliere Pavan;

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 13

Unanimità

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1. Di dare atto che nei termini indicati nell'avviso di pubblicazione relativo all'adozione della oggetto "Variante parziale n.17 al Piano degli Interventi – *Disciplina del credito edilizio da rinaturalizzazione*" non sono pervenute osservazioni;
2. Di recepire e fare proprio integralmente il parere motivato dell'Autorità Regionale competente per la V.A.S. n.57 – VFSA del 11/04/2024 – che del presente atto forma parte integrante e sostanziale espresso dall'Autorità Regionale competente per la VAS n.57 del 11/04/2024 (**sub.A**);
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i., la "17^ Variante al Piano degli Interventi – *Disciplina del credito edilizio da rinaturalizzazione*" come da documentazione allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 27/12/2023, costituita dai seguenti elaborati:
  - R01 Relazione tecnica;
  - R02 Norme Tecniche Operative - testo comparativo;
  - R03 Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi - RECREd;
  - R04 Asseverazione idraulica;
  - R05 Scheda VFSA;

CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALITÀ DIGITALE

documento firmato digitalmente da LUIGIA MARIA FORLIN e stampato il giorno 06/06/2024 da Filippo Ferrarese.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Allegato 1 - Foglio di Calcolo Credito Edilizio (formato xlsx).

4. Di dare atto che nelle fasi di attuazione delle previsioni contemplate dalla Variante n.17, in sede di attuazione saranno osservate e applicate le prescrizioni contenute nella "*Relazione Istruttoria Tecnica VFSA n.62/2024 per la Valutazione di incidenza*" parte integrante del parere motivato dall'Autorità Regionale competente per la VAS n.57 del 11/04/2024 (**sub.A**);
5. Di demandare al Responsabile P.O. Servizi Tecnici gli adempimenti connessi all'approvazione del presente provvedimento.

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.17 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – DISCIPLINA DEL CREDITO EDILIZIO E DEL CREDITO EDILIZIO DA RINATURALIZZAZIONE. PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N.11/2004 E SS.MM.II.**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Claudio Marian

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**  
Luigia Maria Forlin

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva 10 giorni dopo la pubblicazione

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Il Segretario Comunale**  
Luigia Maria Forlin

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



**PARERE MOTIVATO**

**n. 57 - VFSA del 11/04/2024**

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Variante n. 17 al Piano degli Interventi di adeguamento alla disciplina del credito edilizio e del credito edilizio da rinaturalizzazione - Comune di Noventa di Piave (VE).**

*Codice Uff. 10977*

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO** che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della LR 11/2004, così come modificato dall'art. 2 della LR 29/2019, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riconducibili alle specifiche tipologie previste, l'autorità procedente / proponente può avvalersi della "Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma" (di seguito denominata "Scheda VFSA"), approvata con DGR n. 61 del 21 gennaio 2020.

**CONSIDERATO** che la suddetta Scheda VFSA, debitamente compilata da parte del soggetto proponente / procedente, costituisce il documento da sottoporre all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS, al fine dell'espressione del parere motivato.

**VISTA** l'istanza di iniziativa pubblica, presentata da Comune, mediante l'invio della Scheda VFSA relativa alla variante in oggetto, acquisita al protocollo regionale con n. 115022 del 06/03/2024.

**VISTO** il provvedimento di adozione Delibera di Consiglio Comunale n.84 del 27/12/2024 ad oggetto "Variante parziale n.17 al piano degli interventi – disciplina del credito edilizio e del credito edilizio da rinaturalizzazione. adozione ai sensi dell'art.18 della L.R. n.11/2004 e ss.mm.ii."

**ESAMINATA** la succitata scheda conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Comune di Noventa di Piave (VE), è dichiarata riconducibile alla tipologia ""1" - Varianti al PAT o al PI conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità" e riguarda Variante n. 17 al Piano degli Interventi di adeguamento alla disciplina del credito edilizio e del credito edilizio da rinaturalizzazione.



**PRESO ATTO** di quanto dichiarato nella Scheda VFSA, in particolare relativamente ai seguenti aspetti: riferimenti identificativi (quadro 1), caratteristiche del Piano (quadro 2), coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore (quadro 3), vincoli a cui è sottoposta la trasformazione (quadro 4), stima dei potenziali effetti sull'ambiente e attestazione motivata di sostenibilità ambientale (quadro 5).

**TENUTO CONTO** inoltre dell'ulteriore documentazione allegata a supporto dell'istanza di verifica facilitata di sostenibilità ambientale, di cui al quadro 6 della citata Scheda VFSA, che ha consentito un inquadramento di maggior dettaglio dei contenuti della proposta in esame.

**RITENUTO** che le informazioni fornite nella Scheda VFSA e nella relativa documentazione allegata consentono l'espressione di un parere motivato.

**ATTESO** che le misure di mitigazione / prevenzione individuate nella Scheda VFSA sono vincolanti per le successive fasi di attuazione della proposta pianificatoria.

**DATO ATTO** che, per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente una dichiarazione di non necessità della VINCA, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

**VISTA** la relazione istruttoria VINCA n. VFSA\_62/2024 posta in allegato "A" al presente parere, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

**RICONOSCIUTO** che, sulla scorta della dichiarazione fornita dal proponente e delle conseguenti verifiche istruttorie, di cui al suddetto allegato A, sul rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è stata riconosciuta una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), facendo proprie le condizioni ivi espresse.

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 29 del 25/07/2019;
- D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
- D.G.R. n. 61 del 21/01/2020.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS  
DÀ ATTO CHE**



La Variante n. 17 al Piano degli Interventi di adeguamento alla disciplina del credito edilizio e del credito edilizio da rinaturalizzazione, fatte salve diverse determinazioni da parte delle autorità competenti al rilascio, per la fase attuativa, di eventuali nulla osta / pareri / atti di assenso comunque denominati, non comporta effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria per la Valutazione di incidenza, di cui all'allegato "A" al presente parere.

La valutazione non attiene a questioni afferenti alla procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

*avv. Cesare Lanna*

*Allegato "A" - COPIA RELAZIONE VINCA*





RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA VFSA\_62/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica facilitata di sostenibilità ambientale per la variante n. 17 al Piano degli Interventi, comune di Noventa di Piave (VE).

Pratica n. VFSA 10977

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza di Stefano Maria Doardo, per conto del comune di Noventa di Piave, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n.172009 del 08/03/2024;

PRESO ATTO che nella documentazione per la valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che la variante n. 17 al Piano degli Interventi ha come oggetto la disciplina del credito edilizio e del credito edilizio da rinaturalizzazione;

CONSIDERATO che l'ambito di variante, con riferimento all'atterraggio dei crediti entro gli Ambiti di Urbanizzazione Controllata, non ricade all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che negli ambiti complessivi della variante in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie di suolo "11110 - Centro città con uso misto, tessuto



urbano continuo molto denso”, “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11320 - Strutture residenziali isolate”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi”, “12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12190 - Scuole”, “12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12240 - Rete ferroviaria con territori associati”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14130 - Aree incolte nell'urbano”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associato alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)”, “21100 - Terreni arabili in aree non irrigue”, “21200 - Terreni arabili in aree irrigue”, “22100 - Vigneti”, “22200 - Frutteti”, “22400 - Altre colture permanenti”, “23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, “23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata”, “24100 - Colture annuali associate a colture permanenti”, “24200 - Sistemi culturali e particellari complessi”, “32211 - Arbusteto”, “51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive” nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'ambito di variante potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n.23 della D.G.R. 1400/2017: “*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*” solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una



componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);

CONSIDERATO quanto previsto dalle norme tecniche del PI rispetto alla rete ecologica e agli interventi a tutela dei medesimi elementi, con riferimento all'art. 23 "Ambiti di tutela ambientale";

CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;

CONSIDERATO e RITENUTO che, con riferimento ai predetti articoli delle NTO, sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di variante al Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che nella realizzazione delle opere a verde si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur* *sigmetum*);

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'approvazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 29/2019 e in attuazione del comma 3 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica di sostenibilità ambientale si estende anche alle verifiche degli aspetti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e



delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

#### DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla LR 14/2017;

#### DICHIARARE

per la variante n. 17 al Piano degli Interventi, comune di Noventa di Piave (VE), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

e

#### PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante al Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Gli interventi di miglioramento ambientale andranno avviati contestualmente all'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle predette aree di connessione ecologica-funzionale. Per la realizzazione delle opere a verde andranno utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur sigmetum*);
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar



modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Noventa di Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

*Il presente parere si compone di n. 8 pagine comprensive dell'allegato.*